

## INVENTARIO DEI BENI PARROCCHIALI

Nel decreto di nomina ai parroci il vescovo raccomanda che i beni della Parrocchia siano amministrati come “fa un buon padre di famiglia” e quindi il Consiglio per gli Affari Economici deve coadiuvare il parroco non solo nell’assicurare la trasparenza e la legalità del bilancio ma anche nel garantire la saggia custodia dei beni, naturalmente rimanendo distinta la gestione dei beni dai conti dell’ente Parrocchia.

La tutela dei beni storici, culturali, paesaggistici, innanzitutto è garantita dalla Costituzione che nell’articolo 9 recita: «*La Repubblica [...] tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione*».<sup>1</sup>

La disciplina attuale relativa ai beni culturali e ambientali è regolata dal Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n° 42, «*Codice dei beni culturali e del paesaggio*», che all’articolo 10 comma 1 recita: «*Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico*».

Oltre agli immobili, che principalmente sono costituiti dai luoghi di culto e dalle loro pertinenze, si devono intendere beni culturali gli arredi, i dipinti, le sculture, gli oggetti di culto, gli strumenti musicali, suppellettili varie, paramenti ecc. Il *Codice* ci da anche delle indicazioni per classificare i beni soggetti a vincolo culturale, sono infatti tali «*le cose mobili e immobili che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni*».

Naturalmente ove sussistano dei dubbi sul vincolo di alcuni beni, sulla base di un accordo firmato in data 8 marzo 2005 tra il capo dipartimento per i beni culturali e paesaggistici del Ministero per i Beni Culturali e dal direttore dell’Ufficio Nazionale per i beni culturali della CEI, è possibile chiedere la verifica attraverso gli uffici diocesani. Va da se che l’alienazione e il restauro, come pure la manutenzione straordinaria di beni immobili, la loro locazione o l’accensione di mutui ipotecari che li riguardino, non possono essere intrapresi, anche in ordine ad opere recenti o il cui autore sia ancora in vita, se non si è provveduto preventivamente alla verifica del vincolo.

---

<sup>1</sup> Il primo provvedimento legislativo a tutela dei beni culturali e storici fu emanato nel 1820 da Bartolomeo Pacca, cardinale della nostra diocesi dal 1821 al 1830. L’editto, che si rese necessario come risposta alla spoliazione del patrimonio artistico della Chiesa da parte dei napoleonici, è considerato come padre di tutti i provvedimenti in materia: esso prevedeva già la catalogazione delle opere d’arte negli edifici pubblici, curava la tutela di oggetti concernenti arti e tradizioni popolari, imponeva una tassa doganale per le esportazioni, emanava norme per il vincolo e il restauro.

Ove si proceda senza previa verifica del vincolo di interesse e privi della rispettiva autorizzazione, il *Codice* prevede sanzioni amministrative e penali che vanno dalla dichiarazione della *Nullità dell'atto*, art. 164, al possibile arresto per chi esegue *Opere illecite* (da sei mesi ad un anno) e l'ammenda ( da euro 775 a euro 38.734,50), art. 169.

Come richiesto dall'Ufficio Nazionale Beni Culturali Ecclesiastici (UNBCE) la nostra Diocesi si è attivata e già nel 2005 ha realizzato l'inventariazione dei beni mobili artistici e storici (dipinti, sculture, suppellettili, paramenti ecc.) delle parrocchie. L'inventario, richiesto dal codice di diritto canonico (Can. 1283 § 2) e volto alla tutela e valorizzazione del patrimonio mobile ecclesiastico, è stato realizzato in modo uniforme nel territorio diocesano secondo la metodologia indicata dall'UNBCE e concordata con l'Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione (ICCD). Il progetto, denominato CeiOA, ha prodotto un inventario capillare del patrimonio ecclesiastico mobile, superando il criterio del "valore storico ed artistico" per valorizzare la testimonianza storica, devozionale e di fede della comunità dei credenti. Tramite questo progetto è stato possibile realizzare un CD-Rom ed un dossier, già consegnati alle parrocchie, che permettono una facile fruizione (ricerca tematica, stampa schede cartacee, visualizzazione galleria immagini) da parte dei parroci, della banca dati relativa ai beni di propria competenza.

Indispensabile è però l'aggiornamento del catalogo (acquisizioni, cessioni, restauri, furti, ecc.) possibilmente corredato di foto fondamentali per il recupero di eventuali oggetti rubati (sul sito [www.carabinieri.it](http://www.carabinieri.it) – pagina: *Opere d'arte rubate*, sono disponibili importanti informazioni sui beni culturali sottratti).

Si raccomanda comunque di non alienare, non restaurare, non fare prestiti senza la relativa autorizzazione diocesana. Anche la riproduzione di opere d'arte necessita dell'autorizzazione scritta.

Particolare attenzione va poi rivolta alla cura e alla custodia dell'archivio corrente e storico pastorale come predisposto dalla CEI (n° 18, «*I beni culturali della Chiesa in Italia. Orientamenti*» 9 dicembre 1992). Anche in questo caso ogni intervento riguardante l'ordinamento, il restauro dei documenti, la dotazione di impianti di sicurezza ed eventuali iniziative volte alla valorizzazione degli archivi parrocchiali deve essere previamente concordato con il competente ufficio di curia ed è necessario fare richiesta di autorizzazione alla Soprintendenza archivistica.

Da ultimo si ricorda che gli immobili soggetti a tutela godono di un regime fiscale agevolato che può essere accertato con l'assistenza degli uffici diocesani.